ART. XII.5 - H1 ZONE DI TUTELA

1 Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le zone di salvaguardia e di tutela, e specificatamente:

a) le zone soggette a prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale vigente;
b) le zone boschive e/o destinate al rimboschimento non ricadenti nelle aree di PPR;
c) le zone archeologiche;
d) reticolo idrografico

2 Nelle zone di cui al punto a), salvo prescrizioni più dettagliate dettate dalle presenti norme, valgono le prescrizioni del Piano Paesistico;

3 Nelle zone b), c) sono vietate nuove costruzioni; per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. In particolare:
- nelle zone b) è vietata la realizzazione di opere edilizie e di opere di urbanizzazione ed è prescritto il mantenimento delle essenze arboree e del sottobosco;
- nelle zone c), individuate nelle planimetrie di P.R.G. da apposita campitura, sono ammesse tutte le operazioni di ricerca archeologica, le opere consentite dall'X.3 per le zone agricole di salvaguardia **E1**, purché connesse all'attività agricola; per le abitazioni esistenti sono consentite le opere di manutenzione previo nulla osta della Soprintendenza alle Antichità; è invece vietata la costruzione di strade e canalizzazioni non superficiali, nonché la esecuzione di opere di scavo e perforazione che non facciano parte delle operazioni di ricerca archeologica; a tutela dell'area e delle operazioni di ricerca archeologica è ammesso recintare l'area alle condizioni fissate dal Comune e dalla Soprintendenza alle Antichità.

4 Reticolo idrografico
Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine di fiumi e torrenti di cui alla L 431/85, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di tutti i corsi d'acqua qualora non sia regolato da specifico piano di settore, o da prescrizioni grafiche nelle tavole di Piano, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, secondo quanto previsto dall'art. 80 della L.U.R. nel testo in vigore. In particolare sono vietati gli interventi che prevedano:
- tombamenti e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva qualora non sia regolata da specifico piano di settore;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
- scogliere in pietrame non rinverdite;
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di recupero ambientale e ripristino ambientale.

Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra:
- le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);
- le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;
- le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.
- Nella fascia di rispetto di 10 m dalla sponda o dal piede dell'argine di fiumi e torrenti di cui alla L 431/85, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi utilizzo del suolo a fini agricoli e qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione degli interventi di recupero e di ripristino ambientale della vegetazione di sponda. E' altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti di controllo.